



**COMUNITA' MONTANA
DELL'ALTO E MEDIO METAURO
AMBITO "2A"**

ORIGINALE

COD.41406

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

NUM. 3 DEL 25-03-14

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PER LA SICUREZZA URBANA.**

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di marzo alle ore 18:50, in Urbania, nella sala delle adunanze della Comunità Montana, si è riunito il Consiglio Comunitario, convocato su invito del Presidente della Comunità Montana, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione dell'argomento all'oggetto:

SERAFINI ALCEO	P	LUCARINI GIUSEPPE	P
BRAVI SETTIMIO	A	PIERANTONI ROMINA	P
CANCELLIERI GIORGIO	P	PISTOLA GIOVANNI	A
CORBUCCI FRANCO	P	TAGLIOLINI DANIELE	A

Risultano presenti n. 5 e assenti 3

-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Comunità Montana ELVIO MASSI.

-Accertato il numero legale, il Presidente della Comunità Montana invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

-Il Presidente della Comunità Montana all'inizio di seduta nomina scrutatori i Signori:

La seduta è di Prima convocazione ed è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

-Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;

-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;

-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.4 del 17-03-2014, ai sensi dell'art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00:

PARERE:	Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 17-03-14	Il Responsabile del servizio F.to MASSI ELVIO

-Con l'esito della votazione infra riportato;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
ALCEO SERAFINI

SEGRETARIO GENERALE
ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Comunità Montana, per 15 giorni consecutivi dal 08-04-14 al 23-04-14 al n°500, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 08-04-14

SEGRETARIO GENERALE
ELVIO MASSI

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
URBANIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PER LA SICUREZZA URBANA.**

Presidente Serafini: riferisce sugli impianti di videosorveglianza installati nei Comuni. Fa presente che sono stati sentiti tutti i Sindaci per i posti dove collocare le videocamere per la sicurezza urbana.

Il Sindaco di Borgo Pace Pierantoni invita a sollecitare il tecnico per le postazioni di Lamoli, e chiede che si faccia l'inaugurazione quando sono pronte tutte le postazioni installate.

Il Presidente Serafini pone ai voti la delibera: Effettuata la votazione in modo palese ne proclama l'esito: approvata all'unanimità dei presenti.

Pone quindi in votazione la immediata eseguibilità: effettuata la votazione in modo palese ne proclama l'esito: l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità dei presenti.

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

URBANIA

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati per la sicurezza urbana nei Comuni aderenti al servizio associato di Polizia Locale.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

PREMESSO CHE:

Da alcuni anni nei nostri Comuni, come in diversi altri in provincia, sono avvenuti frequenti illeciti di natura penale, furti in appartamenti con atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili al patrimonio e di disturbo alla quiete pubblica.

Al fine di contrastare tali episodi e per esigenze di sicurezza, il Servizio Associato di Polizia Locale ha promosso di dotarsi di un sistema di videosorveglianza al fine di incrementare il senso di sicurezza nei cittadini.

La video-sorveglianza rappresenta uno strumento di controllo del territorio di rilevanza e di utilità dissuasiva ed investigativa estrema nei confronti della criminalità urbana.

Il progetto, approvato dalla Comunità Montana Ente capofila - con Delibere di Giunta Comunitaria n. 70 del 18/6/2013 e n. 78 del 25/6/2013 prevede l'impiego di apparati radio wireless destinati a veicolare le immagini captate dalle singole telecamere verso la centrale operativa, collocata presso la sede del Comando Polizia Locale.

Essendo le immagini acquisite considerate dati sensibili per la Legge sulla Privacy, il Garante ha emanato un "decalogo" sull'utilizzo della videosorveglianza.

I cittadini sono garantiti circa l'utilizzo delle informazioni acquisite tramite questo sistema, poiché le immagini sono visionate esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria, nel massimo rispetto della privacy.

I dati che verranno registrati saranno tutti cancellati entro sette giorni dalla registrazione salvo che entro questo termine non siano pervenute segnalazioni di reati.

Le telecamere installate saranno segnalate, così come prevede la legge sulla privacy, con apposito cartello di "Area Videosorvegliata".

L'obiettivo del Servizio Associato di polizia locale è quello di tenere queste zone sotto costante monitoraggio delle telecamere, che trasmettono i loro segnali contemporaneamente al Comando della Polizia Locale Alto e Medio Metauro.

DATO ATTO che l'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 1/2014 sull'ordinamento della Polizia Locale della Regione Marche, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali);

CONSIDERATO che gli Enti aderenti alla Polizia Locale Associata hanno avviato un progetto di videosorveglianza in alcune parti dei territori comunali ed in particolare nei Centri Storici, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Municipale (prevenzione e sicurezza) improntati, in particolare, ai principi di solidarietà tra cittadini (tutela e sicurezza della popolazione anziana), secondo le finalità indicate nella L.R. 11/2002, "Politiche regionali integrate in materia di sicurezza";

VISTO il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in data 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010;

RITENUTO di dover regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto dal Garante;

DATO ATTO che l'impianto di videosorveglianza di cui sopra risponde ai richiesti principi di:

- liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del patrimonio comunale);
- necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati registrati;
- proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
- finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

VISTO lo schema di regolamento proposto per l'adozione;

RITENUTO adottare il suddetto Regolamento composto di n. 19 articoli;

DATO ATTO che un Regolamento simile è stato già approvato dal Comune di Fermignano (atto C.C. n. 12 del 31/03/2009) e dal Comune di Urbania (atto C.C. n. 53 del 30/09/2008);

RICHIAMATO il vigente Statuto della Comunità Montana;

DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'adozione del presente Regolamento pe la videosorveglianza indicato in oggetto, composto da n. 19 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere il suddetto Regolamento al Prefetto di Pesaro e Urbino, al Comandi dei Carabinieri di Zona, ai Sindaci dei Comuni aderenti al Servizio di Polizia locale Associata ed all' Autorità Garante per la protezione dei dati personali per gli adempimenti di competenza.

Con successiva, separata, apposita votazione, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1324, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 TUEL, stante l'urgenza di provvedere.

***Comunità Montana dell'Alto e Medio
Metauro***

***REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLATI PER LA
SICUREZZA URBANA***

***APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNITARIO
N°
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL***

.....

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di videosorveglianza installati nei Comuni aderenti al Servizio Associato di Polizia Locale (Borgo Pace, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro, Urbania, Fermignano, Apecchio e Piobbico) e presso aree pubbliche per la tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza urbana, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 1/2014 sull'ordinamento della Polizia Locale della Regione Marche, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali).
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 09 aprile 2010.
4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per “**titolare**”, l’Ente Comunità Montana, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Individuazione degli Impianti

1. Impianto è costituito dalle telecamere fisse installate nei vari punti indicati dalle Amministrazioni Comunali e riportare nelle schede tecniche della Ditta installatrice, conservate agli atti d’ufficio della Comunità Montana e del Comando di Polizia Locale Associata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

1. Il Comando della Polizia Locale Associata nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 5 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Urbania presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell’art. 2, lett. e). E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Locale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
8. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
9. È facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli .
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 9 – Limite di Utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - le registrazioni vengono conservate per sette giorni (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
 - soltanto nel caso in cui nell'arco dei sette giorni di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art.10 - Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
 - b) comunicato stampa e manifesti pubblici;
 - c) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - d) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comando di Polizia Locale Associata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Polizia Locale Associata Alto e Medio Metauro "Area videosorvegliata. La Registrazione è effettuata i fini di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 13 dl D.Leg.vo 196/2003" .
2. L'Amministrazione comunale interessata informerà altresì dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.

2. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria. .
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 1
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comando di Polizia Locale a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
MODIFICHE

Art. 18 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.